



# CITTA' DI SEREGNO

## INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SEREGNO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi vanno osservati per la nomina, la designazione, la revoca e la decadenza dei rappresentanti del Comune di Seregno presso enti, aziende ed istituzioni.

### Articolo 2

#### Presentazione delle candidature

1. Hanno facoltà di presentare candidature:

- a) i consiglieri comunali;
- b) i partiti e le associazioni politiche aventi sede nel territorio comunale di Seregno;
- c) i gruppi di almeno 50 elettori iscritti nelle liste del Comune di Seregno;
- d) le organizzazioni sindacali e di categoria che hanno sede nella Provincia di Monza e della Brianza;
- e) le associazioni che hanno sede nel Comune di Seregno iscritte al relativo Albo;
- f) gli Ordini ed i collegi professionali aventi sede nella Provincia di Monza e della Brianza.

2. Ogni proponente deve indicare, nella nota di presentazione della candidatura, il possesso dei requisiti che lo legittimano alla proposta e l'ente, azienda e istituzione per il quale la candidatura è presentata.

3. Le candidature presentate dai partiti e dalle associazioni politiche devono essere presentate dai relativi rappresentanti.

4. Le candidature presentate dai gruppi di elettori devono riportare le generalità dei sottoscrittori (luogo e data di nascita, via di residenza) e la loro firma autografa e devono essere corredate dalla fotocopia del documento d'identificazione di ciascun firmatario e dall'indicazione della persona autorizzata a rappresentare il gruppo.

5. Le candidature presentate dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dalle associazioni e dagli Ordini e dai collegi devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti.

### Articolo 3

#### Modalità di presentazione delle candidature

1. Le candidature sono indirizzate al Sindaco, a seguito di avviso adeguatamente pubblicato.

2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

3. Le candidature devono, a pena di inammissibilità, essere corredate:

- a) dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e di disponibilità all'incarico da parte dell'interessato;
- b) dal curriculum sottoscritto dal candidato;<sup>1</sup>
- c) dalla dichiarazione di possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale;
- d) dalla dichiarazione del candidato che non sussiste a suo carico alcuna causa di inconfiribilità di cui al decreto legislativo n. 39/2103;<sup>2</sup>
- e) dalla dichiarazione del candidato che non sussiste a suo carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, alcuna ulteriore causa ostativa allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce;<sup>3</sup>
- f) dalla dichiarazione della situazione reddituale riferita all'ultima scadenza di legge anteriore al momento della candidatura.

4. La sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alle lettere c), d), e), ed f) del precedente punto 3 deve essere resa in presenza del personale della segreteria comunale oppure accompagnata da fotocopia semplice di un documento d'identità.

<sup>1</sup> Gli artt. 55, comma 3, e 56, comma 4, del vigente statuto comunale prevede, relativamente alle cariche relative alle aziende speciali ed alle società (per azioni e non) prevedono rispettivamente che "Gli amministratori sono scelti fra coloro che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e scelti con criteri di prestigio, di competenza o di esperienza politico-amministrativa. Inoltre devono possedere una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, competenza documentata da apposito curriculum ...." e che "Spetta al Sindaco, in conformità a quanto previsto dal comma 3° del precedente art. 55 ovvero secondo le diverse modalità stabilite negli atti costitutivi societari approvati dal Consiglio Comunale, designare i componenti del consiglio di amministrazione ... di spettanza del Comune ...."

<sup>2</sup> Art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39:

"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto".

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo si riportano le seguenti:

a. art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi." Si precisa che l'art. 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto - all'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il comma 32-bis, che recita: "il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali".

b. art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168:

"Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società".

La disposizione testé citata si applica agli organismi disciplinati dallo stesso decreto di cui all'art.1, "Ambito di applicazione" di tale decreto, laddove prevede che:

"1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di seguito denominato «articolo 23-bis», si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito denominati «servizi pubblici locali».

2. Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

a) il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;

c) il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

d) la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

e) i servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni";

#### Articolo 4

##### Valutazione delle candidature

1. Le candidature sono sottoposte all'esame tecnico preliminare del Segretario Generale che esprime parere di ammissibilità in merito sulla base dei presenti indirizzi.

2. Il Sindaco, nell'ambito delle candidature ammesse e nel rispetto del principio delle pari opportunità, individua, sulla base della competenza e dell'esperienza dei candidati in relazione allo specifico incarico cui ciascuna candidatura si riferisce, il soggetto da nominare o designare.

3. Alle nomine e designazioni procede con proprio atto motivato il Sindaco.

4. In mancanza di presentazione di candidature ammissibili, il Sindaco procede direttamente, con proprio atto motivato, alle nomine e designazioni. La stessa facoltà può essere esercitata dal Sindaco nel caso in cui le candidature ammesse risultino inferiori al doppio dei soggetti da nominare per ciascun incarico.

5. Il Sindaco è tenuto a comunicare ai consiglieri comunali i provvedimenti di nomina corredato dai criteri di scelta entro sette giorni oppure, nel caso in cui nel medesimo lasso di tempo sia convocato il Consiglio Comunale, informa direttamente i consiglieri comunali in seduta.

6. Le nomine e i relativi criteri di scelta verranno resi pubblici sul sito del Comune.

#### Articolo 5

##### Revoca e decadenza dall'incarico

1. Il Sindaco è tenuto alla revoca delle nomine e designazioni effettuate non appena venuto a conoscenza dell'esistenza che gli incaricati si siano resi responsabili di atti o fatti gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'ente nel quale sono stati nominati o designati, o del Comune di Seregno.

2. Il Sindaco è tenuto a dichiarare la decadenza dalle nomine e designazioni effettuate non appena venuto a conoscenza dell'esistenza che gli incaricati si trovino nelle condizioni che comportino la loro decadenza dalla nomina o dalla carica.

3. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento le nomine e le designazioni effettuate, ove ritenga che non sussista più il rapporto fiduciario con i soggetti nominati/designati.

4. Il Sindaco è tenuto a comunicare ai consiglieri comunali i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti punti 1, 2 e 3 entro il termine di sette giorni oppure, nel caso in cui nel medesimo lasso di tempo sia convocato il Consiglio Comunale, informa direttamente i consiglieri comunali in seduta.

#### Articolo 6

##### Dimissioni e sostituzioni

1. Le dimissioni dagli incarichi attribuiti a seguito di nomina o designazione, una volta acquisite al servizio protocollo comunale, sono irrevocabili.

2. In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa da parte del nominati o designati, il Sindaco provvede, nel rispetto dei presenti indirizzi, alla surrogazione dell'individuo cessato dalla carica entro il termine massimo di 45 giorni.

3. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza prevista dallo statuto o dal regolamento dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

4. Quanto previsto al precedente punto 2 non si applica solo negli ultimi sei mesi di mandato del Sindaco; in tal caso il Sindaco valuta direttamente l'opportunità o meno della surroga.

#### Articolo 7

##### Adempimenti dei nominati o designati

1. Gli incaricati della rappresentanza del Comune, nominati o designati dal Sindaco, sono tenuti, al termine di ogni anno solare, a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'anno solare di riferimento, idoneo report illustrativo dell'attività da loro svolta all'interno degli enti al Sindaco.

2. Qualora sia prevista la nomina o designazione di più rappresentanti all'interno del medesimo organismo, quanto previsto al punto precedente deve essere redatto in forma congiunta da tutti gli interessati.

3. Quanto previsto dai punti precedenti non si applica solo al termine dell'anno in cui si è proceduto alla nomina o designazione.

4. Nei trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'incarico, i nominati o designati devono comunque trasmettere al Sindaco idoneo report illustrativo dell'attività da loro svolta per l'intero mandato all'interno degli enti, unitamente alla dichiarazione reddituale riferita all'ultima scadenza di legge anteriore a tale invio.

5. Una volta acquisiti al protocollo generale i report di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul sito dell'ente e del comune e messi a disposizione dei consiglieri comunali a cura del servizio segreteria affari generali.

#### Articolo 8

##### Allegati

1. Al fine di agevolare la presentazione delle candidature costituisce parte integrante dei presenti indirizzi l'allegato modello di presentazione candidature, che comunque deve intendersi meramente indicativo e soggetto a possibili modifiche che eventualmente si dovessero rendere necessarie.





## Facsimile modello presentazione

**Al Sindaco  
Comune di Seregno  
Piazza Martiri della Libertà, 1**

20038 Seregno

**OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE  
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SEREGNO PRESSO ENTI,  
AZIENDE ED ISTITUZIONI.-**

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, telefono n.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, conscia/o dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare  
incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), dichiara quanto segue:

- 1) di essere a conoscenza che la sig.ra/il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_, intende presentare la candidatura della/del  
sottoscritta/o per ricoprire la carica presso \_\_\_\_\_;
- 2) di accettare espressamente la candidatura per la carica sopraindicata e di essere  
disponibile all'incarico;
- 3) di possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale;
- 4) che non sussiste a mio carico alcuna causa di inconfiribilità di cui al decreto  
legislativo n. 39/2013;
- 5) che non sussiste a mio carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, alcuna ulteriore  
causa ostativa all'incarico al quale la candidatura si riferisce;
- 6) che la situazione reddituale riferita all'ultima scadenza di legge è di  
\_\_\_\_\_.

La/il sottoscritta/o allega inoltre alla presente il proprio curriculum debitamente  
sottoscritto.

Cordiali saluti.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_.20\_\_.

All.: documentazione di rito.

N.B.: ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione deve essere resa  
in presenza del personale della segreteria comunale oppure presentata unitamente a fotocopia  
semplice di un documento d'identità.

**INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196**

Al sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati sono raccolti sulla base del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003, i Suoi dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Seregno in qualità di titolare. Il trattamento verrà svolto nell'ambito e per i soli fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 65, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 196/2003) nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia. I dati saranno archiviati nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento vigente presso la sede comunale.